

TRIBUNALE DI NUORO  
Sezione Volontaria Giurisdizione  
R.G. 435/2022

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEL SOVRAINDEBITAMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DELLA L. 3/2012  
E DELL'ART. 68 DEL D. LGS 12 GENNAIO 2019, N. 14

Ricorrente:

[REDACTED]

Convenuto:

[REDACTED]

OCC/Gestore della Crisi:

Dott. ric. Francesco Manca

Ill.mo sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto MANCA FRANCESCO, Dottore Commercialista C.F. MNCFNC75P11F979N, con studio in Nuoro via Lamarmora 41, in qualità di professionista designato in data 02.08.2022 organismo di composizione della crisi nell'ambito del procedimento n. 435/2022 presso il Tribunale di Nuoro – Sezione Volontaria Giurisdizione,

PREMESSO CHE

- in data 25.04.2022 i coniugi:

- [REDACTED], nato [REDACTED] (NU) il [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED] 31, C.F. [REDACTED] (ricorrente),

e

- [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente ad [REDACTED] in via [REDACTED], C.F. [REDACTED] (convenuto)

coniugati in regime di separazione dei beni e d'ora in poi anche denominati "coniugii" o "debitori", hanno presentato al Tribunale di Nuoro, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 e in ragione dell'art. 7-bis della citata legge che prevede che *"I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*;

- il sig. Giudice, dott. Riccardo De Vito, ha designato, in data 02.08.2022 lo scrivente professionista quale organismo di composizione della crisi autorizzandolo, ai sensi dell'art. 15, comma 10, L. 3/2012 ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, *"compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2020, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004;*
- in data 15 luglio 2022, è entrato in vigore del D.lg. n. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in breve "CCII") e, pur risultando in vigore la previgente normativa (L. 3/2012) al momento della presentazione dell'istanza all'OCC da parte dei debitori ed al momento della nomina dei sottoscritti Gestori, la presente relazione è stata predisposta in conformità alla nuova normativa (d.lgs. n. 14/2019) vigente alla data di sottoscrizione della presente relazione;

#### VERIFICATO CHE

- gli istanti [REDACTED] e [REDACTED] come dichiarato dal loro legale nell'istanza di ammissione alle procedure previste dalla L. 3/2012, versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, comma 2 della L. 3/2012 e dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14;
- i coniugi rientrano nella categoria dei "consumatori" come definiti dall'art. 6, comma 3 della L. 3/2012 e dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs 12.01.2019, n. 14 in quanto persone fisiche che agiscono *"per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"* né svolgono o hanno svolto (dal 21.12.1994 il sig. [REDACTED] mai la [REDACTED]) attività imprenditoriale come da ispezioni effettuate presso la CCIAA ed allegate (ALLEGATI 1A e 1B);

- i debitori dispongono di un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente da beni di contenuto valore, come più avanti esposto in dettaglio, e da redditi di pensione e sussidio sociale, essendo il sig. [REDACTED] titolare dell'assegno del reddito di cittadinanza e di pensione d'invalidità, mentre la [REDACTED] non risulta occupata, versando perciò in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte;
- i coniugi non hanno fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e non hanno subito, per quanto a conoscenza dello scrivente, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012 ;
- i coniugi si sono impegnati, mediante il proprio legale, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all' OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versano i coniugi [REDACTED] riconducibile all'inaspettata patologia inabilitante diagnosticata al [REDACTED] nelle relative necessità di cure, la quale ha determinato l'inabilità al lavoro del sig. [REDACTED] per cui il sottoscritto ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi rimette la presente:

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**  
 ex art. 9, comma 3 bis L. 27 gennaio 2012, n. 3  
 e art. 68 del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (C.C.I.I.)

**1) I presupposti di ammissibilità**

**1.1) Fattori soggettivi di ammissibilità**

In primis, giova ricordare come la condizione di "sovraindebitamento", precedentemente definita dall'art. 6, co.2, lettera b) L. 3/2012 è ora definita nell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Nel caso di specie, inoltre, è utile ricordare, come fatto in precedenza, la definizione di "consumatore" esposta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII che definisce consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Inoltre, nel caso di specie i signori [REDACTED], coniugati in regime di separazione dei beni, si sono avvalsi della possibilità introdotta dal legislatore rispetto alle procedure che riguardano i membri di una stessa famiglia nei casi in cui, come nel caso di specie, le passività abbiano una origine comune, così come sancito dall'art. 66 del CCII che, al comma 1, prevede che *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune."*

Il comma 2 dello stesso art. 66 prevede inoltre che *"Al fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76"*.

Quanto al contenuto soggettivo della domanda, si rileva, come verificato in precedenza, che il signor Ielpo non risulta esercitare personalmente alcuna attività d'impresa o professionale dal 21.12.1994, data in cui è cessata la Partita IVA aperta il 21.09.1994 con attività esercitata di *"Trasporto di merci su strada"* né la [REDACTED] risulta abbia mai svolto attività imprenditoriale, essendo entrambi – alla data della domanda – disoccupati e non avendo comunicato alcuna variazione della propria condizione.

#### *1.2) Fattori oggettivi di ammissibilità*

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità della domanda, deve individuarsi correttamente il concetto di sovraindebitamento. Questo, secondo l'art. 6, co.2 lett. a) Legge 3/2012 consiste nel manifestarsi di *"una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Il concetto di *"stato di sovraindebitamento"* rappresenta, quindi, una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza), che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (insolvenza temporanea o reversibile) oppure la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente (insolvenza irreversibile).

La prima parte della definizione: descrive, dunque, uno stato di illiquidità, in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza.

Lo squilibrio non deve essere temporaneo ma *"perdurante"* ed il raffronto dei debiti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza, ma con il *"patrimonio prontamente liquidabile"*, ovvero quella parte del patrimonio che può prontamente tradursi in liquidità tale da consentire l'adempimento con regolarità delle obbligazioni assunte.

La situazione dei coniugi [REDACTED] può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che hanno dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere.

I coniugi, infatti, dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici fiscali, catastali e dalle ispezioni ipotecarie, risultano disporre, in termini patrimoniali e reddituali, di beni di relativamente modesto valore e precisamente:

- n. 1 immobile nel Comune di Ottana, casa di civile abitazione (non chiaro se al 50% o al 100% come si dirà successivamente) nella quale risiedono i coniugi, analiticamente illustrata in seguito;
  - n. 2 terreni nel Comune di Ottana per la quota di (1/1) in Ottana gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario;
  - n. 1 mezzo di locomozione intestato al [REDACTED];
  - il reddito derivante dalla pensione di invalidità personale e dal reddito di cittadinanza;
- [REDACTED]
- n. 2 fabbricati nel Comune di Ottana per la quota di 1/12esimo ognuno;
  - n. 1 fabbricato nel Comune di Ottana per la quota di 1/42esimo;
  - n. 2 terreni nel Comune di Ottana per la quota di 1/12esimo ognuno.

Come si dirà in seguito, le esposizioni debitorie della famiglia sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del reddito familiare dei coniugi [REDACTED] dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano, posto che al momento della redazione della presente relazione, le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dal reddito di pensione del [REDACTED]

### ***1.3) Requisiti di indipendenza del professionista incaricato***

In riferimento ai dati essenziali della procedura si deve rilevare che con il proprio ricorso i coniugi [REDACTED] hanno richiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi e di esdebitazione prevista dalla L. 3/2012 e, per l'effetto, il sig. Giudice ha nominato lo scrivente dott. Francesco Manca.

Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza l'art. 15, co.9 della Legge 3/2012 richiama l'art. 28 L.F. e, in merito lo scrivente dott. Francesco Manca, nella propria qualità di OCC designati dichiara:

- di essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili e presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro;
- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti che possano comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dell'art. 2399;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado dei debitori;

- di non essere legato ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

## 2) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato l'indebitamento dei coniugi [REDACTED], è opportuno esporre le risultanze delle verifiche effettuate circa la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, come di seguito esplicitato.

### 2.1) Profilo patrimoniale

L'attivo patrimoniale dei debitori è rappresentato dai beni di seguito descritti.

#### Beni immobili

Il sig. [REDACTED] e la sig. [REDACTED] risultano titolari di una quota pari a 1/1 della casa di civile abitazione nel Comune di [REDACTED] alla via [REDACTED] censita al NCEU di Nuoro al foglio 14, particella 824, categoria Catastale A/2 e rendita di € 418,33. Nella visura catastale allegata (ALLEGATO 2) viene riportata la dicitura "Proprietà ris. 1 ditta senza titolo legale reso pubblico per 500/1000".

Nell'atto di iscrizione ipotecaria a seguito della concessione di mutuo, l'ipoteca sul predetto immobile è stata iscritta per la quota di 1/1 solo al [REDACTED] come se la proprietà, quindi fosse solo del medesimo.

Il sig. Ielpo ha prodotto una perizia sull'immobile (ALLEGATO 3) datata 01.07.2022 e sottoscritta dal dott. [REDACTED], nel quale si specifica che la proprietà è di entrambi i coniugi (pag. 2) e in cui l'immobile viene stimato in complessivi € 120.388,50.

Dalle ispezioni ipotecarie compiute (ALLEGATI 4A - 4G) [REDACTED] risulta altresì titolare di n. 2 terreni ricevuti per successione del padre, nell'anno 2004, identificati al foglio 14, particelle 624 e 586/B e sui quali, in data 17.11.2004 è stata iscritta ipoteca a favore della Banca 24-7 S.p.A. a garanzia di un mutuo fondiario per la somma di € 40.000,00.

Dalle visure catastali compiute tali terreni non risultano intestati al [REDACTED] (ALLEGATO 5) e, nelle ispezioni non è riportato il reddito agrario o dominicale.

La [REDACTED] oltre alla quota della casa di [REDACTED] come sopra descritta, dall'ispezione ipotecaria per soggetto compiuta (ALLEGATO 6) risulta essere titolare per la quota di 1/12 di una casa di civile

abitazione e di una pertinenza, ubicate nel Comune di [redacted] nsite al foglio 14, particella 1023, cat. A/3 e al foglio 14, particella 307, cat. C/2.

Risulta, altresì, intestataria, per la medesima quota di 1/12, di due terreni, sempre nel Comune di [redacted] individuati al foglio 21, particella 61 e 202, complessivamente di 49 are e 78 centiare, senza alcuna indicazione del reddito agrario o dominicale.

Risulta, infine, titolare, per la quota di 1/42, di un'ulteriore unità abitativa individuata al foglio 14, particella 1046, cat. A/3 e rendita di € 426,08 con valore di mercato determinabile secondo la formula  $rendita \times 5\% \times 126 = 426,08 \times 5\% \times 126 = 56.370,38$  la cui quota di pertinenza della signora [redacted] sarebbe la seguente:  $56.370,38/42 = € 1.342,15$

La nota specifica che i predetti immobili sono stati acquisiti dalla [redacted] in forza di successione dal padre [redacted] del 16.09.2020.

#### Beni mobili

Il sig. [redacted] come da ispezione effettuata (ALLEGATO 7), risulta proprietario di un'autovettura modello Volkswagen targata [redacted] immatricolata la prima volta in data 19.11.2009 e acquistata, in data 21.12.2022, per il prezzo dichiarato di € 5.500,00.

La [redacted] non risulta proprietaria di alcun autoveicolo (ALLEGATO 8A).

L'autovettura è utilizzata per le esigenze familiari.

I coniugi [redacted] hanno dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore degni di nota (ALLEGATO 8B).

#### Conti correnti

Il sig. [redacted] risultano titolari del conto corrente n. C/C n. [redacted] acceso presso il Banco di Sardegna di [redacted] il cui saldo alla data del 31/08/2023 è pari ad euro 3.481,14 (ALLEGATO 9).

Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:

#### *Valore stimato del patrimonio dei Debitori*

Immobile casa di civile abitazione	€ 120.388,50
Terreni sig. [redacted]	N.D.
Terreni sig.ra [redacted]	N.D.
Immobili sig.ra [redacted]	€ 1.342,15
Autovettura	€ 5.500,00
Conti correnti al 31.08.2023	€ 3.481,14
<b>TOTALE VALORE PATRIMONIO CONIUGI</b>	<b>130.711,79</b>

## 2.2) Profilo reddituale

Il signor [REDACTED] risulta essere disoccupato dal 03.07.2017 (con 13 settimane in malattia fino al 31.05.2017) e risulta titolare di pensione di invalidità INPS n. [REDACTED] dal 01.03.2017 (ALLEGATO 13) oltre che di reddito di cittadinanza dal mese di Aprile 2020\*; per quest'ultimo si specifica che detto contributo dell'INPS non contribuisce alla formazione del reddito familiare utile ai fini del presente procedimento.

Da tali assegni deriva, per il 2022 un reddito complessivo lordo mensile di € 886,29 (fonte INPS di Nuoro e mod. 730/2023 – redditi 2022), che, per via delle detrazioni fiscali, coincide con il reddito netto annuo.

La signora [REDACTED] ha dichiarato di non essere occupata e, nel modello 730/2023 risulta a carico del marito unitamente al figlio minorenni della coppia (ALLEGATO 8B).

Di seguito si presenta un prospetto riepilogativo dei redditi dei coniugi [REDACTED] negli ultimi tre anni solari per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi o le CU (Fonte: Modello 730/2023 – ALLEGATO 10 – , modelli CU 2022 e 2021 e INPS Nuoro):

### Redditi degli ultimi 3 anni

ANNUALITA'	2022	2021	2020
Reddito di pensione sig. [REDACTED]	€ 7.755,45	€ 7.564,44	7.556,90
Reddito di cittadinanza*	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.160,00
Redditi sig.ra [REDACTED]	€ 0,00	€ 0,00	718,08
<b>TOTALE CONIUGI</b>	<b>€ 10.635,45</b>	<b>€ 10.444,44</b>	<b>10.434,98</b>
<i>Reddito netto mensile</i>	<i>€ 886,29</i>	<i>€ 870,37</i>	<i>869,58</i>
<i>Reddito medio annuo</i>	<i>€ 875,41</i>		

\* dichiarato dal sig. Ielpo nell'Allegato 12

Relativamente all'anno 2023, dalle verifiche compiute presso l'INPS di Nuoro (ALLEGATI 11A e 11B), risulta che, l'importo della pensione di invalidità per l'anno in corso è pari ad € 679,60 mensili + tredicesima di € 633,12 per un totale annuo di € 8.788,32; a ciò si aggiunge l'importo del Reddito di Cittadinanza nella misura di € 169,63 mensili dal luglio 2023 che – assumendo tale importo valido per tutto l'anno ossia € 2.035,56 – restituiscono, per l'anno 2023, un totale di reddito presunto di € 10.823,88, pari ad € 901,99 mensili.

### 2.3) Finanziamenti in corso

A fronte della sopra rappresentata situazione patrimoniale e reddituale, i coniugi [REDACTED] nel corso degli anni hanno contratto due prestiti nei confronti di due banche risultando non ancora concluse n. 1 operazione creditizie al momento della presentazione dell'istanza all'OCC, come di seguito specificato.

#### ESPOSIZIONI DEBITORIE DI [REDACTED]:

- 1) Mutuo ipotecario del 17.01.2008 con la Banca Nazionale del Lavoro di € 100.000,00 stipulato con atto a rogito del notaio Fancello n. rep. 27798, racc. 8921 che presenta, al 26.07.2022 la seguente situazione:

Durata:	30 anni (360 rate)
Rata:	€ 579,04
Rate pagate:	106
Debito scaduto:	€ 41.204,07 di cui € 34.578,58 rate scadute
Capitale residuo:	€ 71.902,63
Stato:	Sofferenza per € 119.581,00 al 05/2023 (Fonte Banca d'Italia – <b>ALLEGATO 14)</b>

#### ESPOSIZIONI DEBITORIE DI [REDACTED]:

- 1) Mutuo ipotecario del 17.01.2008 con la Banca Nazionale del Lavoro di € 100.000,00 stipulato con atto a rogito del notaio Fancello n. rep. 27798, racc. 8921 che presenta, al 26.07.2022 la seguente situazione:

Durata:	30 anni (360 rate)
Rata:	€ 579,04
Rate pagate:	106
Debito scaduto:	€ 41.204,07 di cui € 34.578,58 rate scadute
Capitale residuo:	€ 71.902,63
Stato:	Sofferenza per € 119.581,00 al 05/2023 (Fonte Banca d'Italia – <b>ALLEGATO 14)</b>

### 2.4) Spese correnti

I coniugi [REDACTED] hanno allegato un prospetto riepilogativo delle proprie spese annuali pari ad € 9.620,00, unitamente all'indicazione della percezione del reddito di cittadinanza di € 240,00 mensili dal mese di Aprile 2020 (**ALLEGATO 12**).

Successivamente, nel piano del consumatore hanno indicato che, attualmente, necessitano di circa € 8.070,00 euro annuali, pari ad € 672,50 mensili per il sostentamento della famiglia, come di seguito specificato.

*Spese annuali indicate nel piano*

SPESA	IMPORTO
Vitto	€ 3.000,00
Utenza idrica	€ 100,00
Utenza gas	€ 1.800,00
Utenza elettrica	€ 700,00
Assicurazione auto	€ 300,00
Medicine	€ 70,00
Utenze telefonia	€ 300,00
Gasolio Auto	€ 800,00
Vestiaro	€ 1.000,00
<b>TOTALE SPESE ANNUALI</b>	<b>€ 8.070,00</b>
<b>TOTALE SPESE MENSILI</b>	<b>€ 672,50</b>

Si ritiene che detto importo risulti congruo per un nucleo familiare residente in [redacted] composto da due adulti ed un figlio minore.

La documentazione prodotta evidenzia la manifesta incapacità dei debitori a far fronte ai debiti, che si sono accumulati negli anni, senza compromettere i mezzi di sussistenza necessari al sostentamento del nucleo familiare.

Non disponendo di un patrimonio facilmente o convenientemente liquidabile, i debitori vertono in una situazione di sovraindebitamento, che si manifesta nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

I coniugi [redacted] ritengono pertanto che l'unica via per potere fare fronte alle proprie esposizioni debitorie sia il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori ex art. 8 della L. 3/2012 e art. 67 e segg. CCII.

Considerando le spese correnti sopra citate ed il reddito netto medio annuo degli ultimi tre anni dei coniugi Ielpo, emerge che il reddito disponibile che i debitori possono mettere a disposizione dei propri creditori in modo da onorare in modo sostenibile gli impegni assunti sarebbe stato pari ad euro 202,91.

Assumendo valido il reddito presunto del 2023, pari ad € 901,99, l'importo che i coniugi possono realisticamente mettere a disposizione per il piano è di € 229,49, importo pari alla quota di reddito che i debitori hanno proposto di cedere ai creditori per n. 112 mensilità a decorrere dall'approvazione del piano per un totale di 111 rate oltre ad una rata finale di € 119,72.

Tale somma, pari ad € 25.593,11 corrisponde al 50% delle rate scadute e degli interessi di mora che il creditore intende pagare, nel piano, all'Istituto di credito.

Il creditore propone di rinegoziare con la BNL la quota rimanente del residuo debito, pari ad euro 70.207,95 all'esito del pagamento di cui sopra o mediante il pagamento in n. 122 rate di euro 584,00, anche in ragione di possibili miglioramenti della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi legati ad una futura condizione lavorativa della sig.ra [REDACTED]

Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dai debitori, ovvero ascrivibile ad un difetto di diligenza nel contrarre le obbligazioni, rinviando al successivo paragrafo 6 in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori. Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dai debitori, ovvero ascrivibile ad un difetto di diligenza nel contrarre le obbligazioni, rinviando al successivo paragrafo 6 in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

### 3) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

#### 3.1) Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento

Si riporta qui di seguito la ricostruzione della genesi dell'indebitamento maturato in capo ai coniugi [REDACTED], di radice comune, sulla base di quanto dichiarato dai debitori e dall'avvocato degli stessi nel piano del consumatore di quanto emerso dalle verifiche effettuate.

I coniugi [REDACTED], coniugati dal 2005, hanno sempre vissuto, di fatto, con il reddito del marito, unico lavoratore con continuità del nucleo familiare fino al 2017 quando il [REDACTED] iniziato a percepire un assegno a titolo d'invalidità.

La sig. [REDACTED] difatti, come risulta dalle certificazioni del cassetto fiscale personale, dall'anno 2005 (primo dato disponibile) risulta aver percepito nel tempo, e neanche in ogni anno, piccole somme dal Comune di Ottana o dall'INPS a titolo di sussidio.

ANNO D'IMPOSTA	ENTE	TOTALE LORDO PERCEPITO
2005	COMUNE DI OTTANA	€ 1.211,00
2007	COMUNE DI OTTANA	€ 1.279,00
	INPS	€ 1.237,00
2008	INPS	€ 1.305,00
2010	COMUNE DI OTTANA	€ 1.497,00
2011	INPS	€ 1.303,00
2014	INPS	€ 3.039,30
2020	INPS	€ 718,08

Il sig. [REDACTED] invece, risulta aver percepito redditi con una certa continuità già dal 1991 (come risulta dall'estratto contributivo INPS (ALLEGATO 15) come lavoratore dipendente, e fino al 03.07.2017 quando ha terminato definitivamente il proprio lavoro dipendente, avendo peraltro iniziato a percepire una pensione da parte dell'INPS e altre somme da parte dell'INAIL. Dall'anno 2018 percepisce esclusivamente redditi di pensione.

Il sig. [REDACTED] contratto, con atto rep. 14854/3567 del notaio Fancello il primo mutuo nell'anno 2004, il 14.04.2007, con la Banca 24-7 (gruppo Intesa SanPaolo) di € 60.000,00 finalizzato alla costruzione della propria casa, in previsione del matrimonio; aveva ottenuto al momento dell'iscrizione dell'ipoteca sul terreno (per € 90.000,00) un'anticipazione di € 20.000,00, mentre la differenza di € 40.000,00 sarebbe stata erogata per stati d'avanzamento.

In data 17.11.2004 ha ottenuto un secondo mutuo, repertorio 17267/4245 del Notaio Fancello, di ulteriori € 40.000,00 relativo alla prosecuzione della costruzione della casa.

Un terzo mutuo è stato acceso dai sigg. [REDACTED] per l'importo di € 100.000,00 da restituire in 360 rate con la Banca Nazionale del Lavoro con atto a rogito del notaio Fancello il 17.01.2008, e con il quale ha proceduto ad estinguere la quota capitale dei primi due mutui (€ 18.587,89 residuo per il primo mutuo ed € 38.109,91 residuo per il secondo mutuo) ottenendo l'erogazione della quota residua di € 43.302,20.

A tutt'oggi esiste, pertanto, in essere un unico mutuo, (ALLEGATO 22) quello con la Banca Nazionale del Lavoro, che ha iscritto ipoteca sulla casa del sig. [REDACTED] i sigg. [REDACTED] hanno iniziato a pagare regolarmente il mutuo con la Banca Nazionale del Lavoro fino alla rata in scadenza il 30.11.2016 per un totale di € 106 rate pagate (ALLEGATO 23).

Nel 2017, come detto, si è verificato l'evento che ha determinato la crisi del consumatore.

Il sig. [REDACTED] ha perduto il lavoro a causa delle proprie condizioni di salute e ha iniziato a percepire la pensione di invalidità con la quale non è più riuscito ad onorare il pagamento fisso della somma di € 584,04 prevista nel piano di ammortamento.

Come risulta dalla visura al CRIF fatta dallo scrivente professionista (ALLEGATO 16), il sig. [REDACTED] aveva, in precedenza, fatto ricorso ad ulteriore indebitamento in data 31.01.2014 chiedendo un prestito personale alla Fidelity S.p.A. della durata di 48 rate che è stato regolarmente estinto.

Dal 2017 in poi, per i coniug. [REDACTED] le obbligazioni contratte risultarono non più sostenibili in relazione al suo reddito disponibile, quantomeno per onorare il mutuo sottoscritto; non riuscendo ad onorare puntualmente le rate crescenti, tentarono di rinegoziare i propri debiti, ma non riuscendovi.

In definitiva il debitore, in ragione della ristrettezza finanziaria in cui si è ritrovato, nell'intento di mantenere nei limiti del decoro la propria famiglia, a partire dal 2017 non è riuscito più a rispettare i termini di pagamento delle rate del mutuo.

Di conseguenza, i coniugi [redacted] si sono ritrovati, loro malgrado, nell'attuale condizione di sovraindebitamento, in qualità di soggetti consumatori.

Il sig. [redacted] ha tentato, in ultima istanza, l'accesso al credito anche recentemente, in quanto – come risulta dalla visura al CRIF – ha fatto istanza alla Admiral Financial Services Italia S.P.A. il 19.07.2023 di un prestito personale di € 15.000,00 che è stato rifiutato dall'istituto finanziario, e, ancora alla Agos Ducato S.p.A. il 15.07.2023 per € 13.002,00 ma ha rinunciato al prestito.

### 3.2) Verifica dei debiti maturati

Oltre al mutuo citato i sigg. [redacted] presentano delle esposizioni debitorie anche con l'Erario e altri Enti pubblici; con riferimento a questi ultimi si evidenzia che il sig. [redacted] in data 15.04.2023, ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. "Rottamazione quater") non pagati.

La situazione debitoria alla data del 10.12.2021 (ALLEGATO 17) era pari ad € 5.617,53; l'adesione è stata approvata in data 27.07.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha rideterminato il totale del dovuto in complessivi € 1.708,46 (ALLEGATO 18) da pagarsi in 18 rate.

All'esito delle analisi e delle verifiche effettuate, sono state acquisite le seguenti quantificazioni delle esposizioni debitorie:

#### Elenco creditori sigg. [redacted]

CREDITORE	NATURA DEL DEBITO	IMPORTO	DEBITORE
Banca Nazionale del Lavoro	Mutuo ipotecario	117.217,81	[redacted]
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	€ 1.708,46	[redacted]
<b>TOTALE POSIZIONE DEBITORIA</b>		<b>118.926,27</b>	[redacted]

Non risultano debiti a carico della sig.ra [redacted] ad eccezione del mutuo cointestato con il marito per il quale non risulta, però, datrice di ipoteca.

Non risultano protesti nei confronti dei coniugi [REDACTED] come da visure allegate (ALLEGATI 19A e 19B).

Non risultano cause in corso presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado nei confronti dei debitori (ALLEGATI 20A e 20B).

La quantificazione dei debiti è stata verificata, oltre che attraverso la documentazione consegnata anche dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici dallo scrivente professionista.

In definitiva, nell'ambito dell'analisi delle attività e dei comportamenti precedenti alla domanda di piano, con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 12-bis, commi 1 e 3, si giunge alle seguenti considerazioni:

- 1) non si rilevano, dalla documentazione prodotta e dalle notizie raccolte, elementi che attestino l'assunzione di debiti al di fuori delle mere necessità della famiglia ed in ogni caso si esclude che siano sorti con l'intenzione di non rimborsarli;
- 2) non sono rilevabili, rispetto alla documentazione esaminata ed alle notizie raccolte, dismissioni patrimoniali che abbiano consentito di sottrarre risorse ai creditori, o utilizzi preferenziali delle stesse;
- 3) la genesi della crisi da sovraindebitamento in capo ai ricorrenti può attribuirsi alla perdita del lavoro del sig. [REDACTED] che ne ha compromesso la capacità reddituale in seguito al proprio stato di salute.

### *3.3) Atti dispositivi ed impugnati da terzi*

Come già indicato, risulta in corso di esecuzione un pignoramento della casa dove abitano i coniugi, promosso dalla Banca Nazionale del Lavoro IFIS S.p.A. il 13.04.2023 avverso [REDACTED] e [REDACTED] (ALLEGATO 21).

Non si è a conoscenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, così anche come confermato dai debitori (ALLEGATO 8B).

### **4) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata**

Per l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei debitori lo scrivente si è avvalso di un'ideale attività di ricerca e conferma basata su ricerche dirette presso enti ed istituzioni, partendo dalle indicazioni ricevute dal debitore ed estendendo le verifiche verso istituzioni ed enti ritenuti i più probabili portatori di interessi in relazione alle circostanze riferite nel ricorso.

In particolare sono state esaminate le dichiarazioni dei redditi dei coniugi – ove presenti – degli anni dal 2016 al 2023. Sono stati altresì effettuati incontri con l'Avv. Callà che assiste i coniugi nell'ambito del procedimento.

A tal proposito, si segnala che i debitori ed il loro avvocato hanno prestato, con serietà e disponibilità, la massima collaborazione.

Sulla scorta delle indagini svolte dai sottoscritti, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 8 L. 3/2012 e 67 e segg. CCII.

#### 5) Indicazione presunta dei costi della procedura

Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dai debitori nell'istanza all'O.C.C., quest'ultimo ha formulato un calcolo dei propri onorari, accettato dagli istanti in quanto inserito nel piano (ALLEGATO 24) pari a complessivi euro 3.274,53. Non è ancora stato pagato l'acconto disposto dal sig. Giudice nel provvedimento di incarico.

In aggiunta a tali compensi, l'OCC ha anticipato spese per € 65,50 per visure e acquisizione documentale.

Nella tabella che segue sono riepilogati i costi di procedura, per complessivi euro 3.340,03 che sono da considerarsi in prededuzione ai fini della presente procedura di sovraindebitamento.

Al fine di tener conto dell'art. 66, comma 5, del CCII si è provveduto a ripartire i costi di procedura in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascun debitore, come indicato nella seguente tabella.

#### *Spese in prededuzione*

SPESA	IMPORTO
Compenso OCC	€ 2.580,81
CNPADC	€ 103,23
IVA	€ 590,49
Visure AC	€ 18,00
Ispezioni ipotecarie	€ 32,20
Ispezioni ipotecarie	€ 11,00
Visure Camera Commercio	€ 4,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.340,03</b>

**6) Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore**

Per il finanziamento in essere in capo ai coniugi [redacted] in ossequio alla vigente normativa (art. 9 della L. 3/2012 e art. 68, comma 3, CCII), l'OCC ha provveduto a fornire indicazioni "sul fatto se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. Secondo la citata norma "si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Il finanziamento in corso è stato concesso nell'anno 2008 quanto il nucleo familiare del sig. [redacted] di 2 persone.

A tal fine l'OCC ha preso in considerazione il reddito medio dei sigg. [redacted] nell'anno 2007 che era pari a:

Soggetto	Reddito	Ritenute IRPEF	Addizionali	Netto
[redacted]	€ 20.920,00	€ 3.908,00	€ 184,00	€ 16.828,00
	€ 549,00	€ 126,00	-	€ 423,00
[redacted]	€ 1.279,00	-	-	€ 1.279,00
	€ 1.137,00	€ 11,00	-	€ 1.126,00
<b>REDDITO COMPLESSIVO 2007</b>				<b>€ 19.656,00</b>
<b>REDDITO MEDIO CONIUGI 2007 SU 12 MESI</b>				<b>€ 1.638,00</b>

Il valore dell'assegno sociale del 2008 era pari ad € 395,98 ed il coefficiente ISEE per 2 persone è pari a 1,57, da cui, all'esito delle verifiche effettuate, risulta che:



**Elenco degli allegati:**

1. Allegato 1A - Visura cassetto fiscale
2. Allegato 1B - Visura cassetto fiscale
3. Allegato 2 - Visura immobile prima casa
4. Allegato 3 - Stima dell'immobile prima casa
5. Allegati dal 4A al 4G (7 allegati) - Ispezioni ipotecarie
6. Allegato 5 - Visura terreni
7. Allegato 6 - Ispezione
8. Allegato 7 - Ispezione ACI
9. Allegato 8 - Ispezione ACI
10. Allegato 8B - Dichiarazioni coniugi
11. Allegato 9 - Estratto conto corrente Banco di Sardegna
12. Allegato 10 - 730/2022
13. Allegato 11A - Situazione pensione invalidità INPS 2023;
14. Allegato 11B - Situazione reddito di cittadinanza INPS 2023;
15. Allegato 12 - Elenco precedente spese fisse e dichiarazione del RDC;
16. Allegato 13 - Certificato d'invalidità
17. Allegato 14 - Risposta della Banca d'Italia sulle sofferenze bancarie
18. Allegato 15 - Estratto contributivo INPS;
19. Allegato 16 - Risposta CRIF
20. Allegato 17 - Cartelle esattoriali iniziali
21. Allegato 18 - Cartelle esattoriali rideterminate
22. Allegato 19A - Assenza di protesti
23. Allegato 19B - Assenza di protesti
24. Allegato 20A - Assenza cause in corso Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado;
25. Allegato 20B - Assenza cause in corso Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado;
26. Allegato 21 - Pignoramento casa
27. Allegato 22 - Mutuo
28. Allegato 23 - Rate pagate mutuo;
29. Allegato 24 - Parametri compenso OCC.